

**POLITICHE LEGISLATIVE
LEGISLAZIONE D'IMPRESA**

Roma, 15.04.08
Prot. n. 01360
Com. n. 29

OGGETTO: Sistema di allerta. Applicazione regolamento CE n. 179/2002.

Il Ministero della salute, con nota del 7 aprile 2008, richiama l'attenzione degli Assessorati regionali sulle modalità di rintraccio dei prodotti oggetto di allerta da parte degli operatori del settore alimentare.

Il Ministero evidenzia la necessità di procedere non solo alle operazioni di ritiro dei prodotti ancora circolanti nel circuito produzione-distribuzione ma anche alle operazioni di richiamo delle merci nel caso che le stesse siano state già vendute ai consumatori.

Lamentando anche il ritardo con cui le segnalazioni circolano tra gli stessi Organi di vigilanza, il Ministero invita nuovamente gli operatori alla predisposizione di misure rapide ed efficaci di richiamo.

Per gli opportuni approfondimenti si allega la nota ministeriale.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Mancini

Allegato 1



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
(D.G.S A.N., - UFFICIO VIII)

DGSAN - VIII- 8592/ P/I.8.d.a.9

ROMA, 27 APR. 2006

Alla cortese attenzione degli

Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome

E pc Al Comando dei Carabinieri
per la tutela della Salute
Roma

Oggetto: sistema di allerta. Applicazione del Regolamento 178/2002.

In data 12/10/2007 la scrivente Direzione Generale, con la nota prot. DGSAN-VIII-14408/P/I.8.d.a.9, che ad ogni buon fine si allega, invitava Codeste Amministrazioni a voler prestare maggiore attenzione alle modalità di rintraccio dei prodotti oggetto di allerta da parte degli operatori del settore alimentare (OSA).

In particolare si è evidenziata la necessità, come riportato dall'art 19 del Regolamento Europeo 178/2002, di procedere non solo alle verifiche del ritiro delle merce con l'invio delle liste di commercializzazione, ma anche, se del caso, al "richiamo" del prodotto nell'eventualità che lo stesso sia già stato venduto al consumatore.

Si fa presente che le indagini espletate dal Servizio Sanitario Nazionale, a seguito dell'attivazione delle procedure di allerta giungono, a volte, con notevole ritardo rispetto alla data di attivazione dell'allerta medesima e carenti delle informazioni circa le misure adottate dagli OSA sulla rintracciabilità, soprattutto quando un prodotto risulta già esitato al consumo.

Si sottolinea l'importanza, considerando i Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882 del 2004, di sensibilizzare gli OSA alla realizzazione di sistemi efficienti e rapidi di rintracciabilità dei loro prodotti, e delle materie prime utilizzate, e all'adozione di misure efficaci di richiamo destinate al consumatore finale, come previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento 178/2002.

Si ricorda, infine, che l'inosservanza del Reg 178/2002 di cui agli articoli indicati è disciplinata in maniera sanzionatoria dal Decreto Legislativo 5 Aprile 2006, n 190 pubblicato in G.U. n 118 del 23/05/2006 che si allega.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)

R H



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
D.G.S.A.N.
UFFICIO VIII

12 OTT. 2007

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

SA SAN-VIII - 24/10/07/P/I.S.d.e.9

E.p.c.

COMANDO CENTRALE
DEI CARABINIERI PER LA SANITÀ
ROMA

Oggetto: sistema di allerta: applicazione del Regolamento 178/2002 CE.

A seguito delle indagini svolte su alimenti oggetto di allerta nazionali e comunitarie, numerose Regioni hanno comunicato l'impossibilità di rintracciare il prodotto in quanto già esitato al consumo.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

Il Regolamento 178/2002 CE, che istituisce il sistema di allerta rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, prevede le procedure non solo per la rintracciabilità ed il ritiro dell'alimento non considerato sicuro, ma anche per il richiamo dello stesso.

Si ricorda infatti che l'articolo 19, comma 1 del Regolamento 178/2002 CE, recita così: *"...Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute."*

Pertanto, nel caso in cui un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza, definiti nell'articolo 14 del Regolamento 178/2002 CE, sia stato già esitato al consumo, l'operatore, tenendo presente quanto previsto dall'art. 19, ha l'obbligo di procedere al suo richiamo ("recall").

Gli organi competenti del Servizio Sanitario Nazionale devono verificare che ciascun operatore abbia condotto efficacemente e correttamente tutte le procedure di rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti, previste negli articoli 18 e 19 del medesimo regolamento, e devono adottare i provvedimenti idonei in caso di inadempienze.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Bertoldi)

Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190

"Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Art. 6.

Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.